



Camera di Commercio  
Messina

Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Camerale del  
9/11/2005, n. 8, modificata con  
deliberazione Consiglio Camerale  
del 26/03/2007 n..5

# STATUTO

Approvato con D.A. del 23-05-07 n. 1190/28

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - PRINCIPI

#### ARTICOLO 1 NATURA E FINALITA'

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui istituzione risale al Regio Decreto Ferdinando n.1362 del 20 ottobre 1818, nel seguito denominata semplicemente "C.C.I.A.A.", è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese insediate e/o operanti nella Provincia di Messina, nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo. E' ente rappresentativo e di autogoverno del sistema delle imprese della propria circoscrizione territoriale.
2. La C.C.I.A.A. nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato e degli altri settori produttivi della provincia, valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La C.C.I.A.A. ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La C.C.I.A.A., inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni.
4. La C.C.I.A.A. esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
5. La C.C.I.A.A. ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

#### ARTICOLO 2 SEDE, UFFICI DISTACCATI

1. La C.C.I.A.A. ha sede in Messina, Piazza Cavallotti 3.
2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la C.C.I.A.A. può istituire uffici distaccati nei Comuni della Provincia e nel medesimo Comune ove ha sede.
3. Le decisioni relative all'istituzione e soppressione degli Uffici distaccati spettano alla Giunta camerale (art.14 l.r.s. n.29/95 lett.c)



IL SEGRETARIO



ARTICOLO 3  
PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


1. La C.C.I.A.A. esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La C.C.I.A.A. rende pareri alle Amministrazioni di cui al comma 7 dell'Art.2 della legge regionale 4 aprile 1995, n.29, che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la C.C.I.A.A. si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi la C.C.I.A.A. promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Può costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. (L.R. 29/95 comma 3° art.2)
5. La C.C.I.A.A. si propone di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera coordina la propria attività ai programmi che concorrono a determinare (L.R.n.48 del 1991).
6. La C.C.I.A.A. promuove la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private anche a livello internazionale, proposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.


ARTICOLO 4  
SISTEMA CAMERALE E  
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. La C.C.I.A.A. è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea, nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La C.C.I.A.A. è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti

ARTICOLO 5  
AUTONOMIA STATUTARIA  
E POTESTA' REGOLAMENTARE

1. La C.C.I.A.A. è dotata di potestà statutaria. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'esercizio delle sue funzioni, esso costituisce la Carta fondamentale della comunità economica della Provincia di Messina e ne esprime e disciplina l'autogoverno. Lo Statuto è deliberato con il voto dei 2/3 dei componenti del Consiglio, come da art. 4, p.3 della L.R.S. n. 29/95.
2. In conformità con la Legge e lo Statuto, la C.C.I.A.A. adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo statuto.

  
IL CAETARIO



3. I regolamenti di competenza del Consiglio Camerale sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Il regolamento interno della Giunta Camerale e quelli attribuiti comunque alla sua competenza sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.
5. Le disposizioni sul quorum richiesto si applicano anche alle modifiche regolamentari.

#### ARTICOLO 6

### ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ED ALL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

1. La C.C.I.A.A. fa parte dell'Unione nazionale delle Camere che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle Categorie interessate.
2. La C.C.I.A.A. aderisce all'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione regionale svolge, altresì, nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle camere di commercio anche mediante società e consorzi.
3. La C.C.I.A.A. aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

